

BStGer RR.2009.202 vom 4. März 2010

Bundesstrafgericht, 2010-03-04, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bstger_RR.2009.202

FR: TPF RR.2009.202 du 4 mars 2010

IT: TPF RR.2009.202 del 4 marzo 2010

Regeste

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'Italia. Consegna di mezzi di prova (art. 74 AIMP).

Erwägungen

E. 1.1

In virtù degli art. 28 cpv. 1 lett. e della legge sul Tribunale penale federale del 4 ottobre 2002 (LTPF; RS 173.71) e 9 cpv. 3 del relativo Regolamento (RS 173.710) il primo grado di giurisdizione ricorsuale in materia di assistenza giudiziaria internazionale compete alla II Corte dei reclami penali.

E. 1.2

I rapporti di assistenza giudiziaria in materia penale fra la Repubblica Italiana e la Confederazione Svizzera sono anzitutto retti dalla Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale del 20 aprile 1959, entrata in vigore il 12 giugno 1962 per l'Italia ed il 20 marzo 1967 per la Svizzera (CEAG; RS 0.351.1), dall'Accordo che completa e agevola l'applicazione della CEAG del 10 settembre 1998 (RS 0.351.945.41), entrato in vigore mediante scambio di note il 1° giugno 2003 (in seguito: l'Accordo italo-svizzero) nonché, a partire dal 12 dicembre 2008 (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, L 327/15-17, del 5 dicembre 2008), dagli art. 48 e segg. (in materia di altra assistenza) della Convenzione di applicazione dell'Accordo di Schengen del 14 giugno 1985 (CAS). Di rilievo nella fattispecie è anche la Convenzione sul riciclaggio, la ricerca, il sequestro e la confisca dei proventi di reato, conclusa a Strasburgo l'8 novembre, entrata in vigore

- 4 -

il 1° settembre 1993 per la Svizzera ed il 1° maggio 1994 per l'Italia (RS 0.311.53; in seguito: la Convenzione sul riciclaggio).

E. 1.3

Giova infine rammentare che alle questioni che il prevalente diritto internazionale contenuto in detti trattati non regola espressamente o implicitamente, come pure quando il diritto nazionale sia più favorevole all'assistenza rispetto a quello pattizio, si applicano la legge federale sull'assistenza internazionale in materia penale del 20 marzo 1981 (AIMP; RS 351.1), unitamente alla relativa ordinanza (OAIMP; RS 351.11; v. art. 1 cpv. 1 AIMP, art. I n. 2 dell'Accordo italo-svizzero; DTF 135 IV 212 consid. 2.3; 123 II 134 consid. 1a; 122 II 140 consid. 2). È fatto salvo il rispetto dei diritti fondamentali (DTF 123 II 595 consid. 7c, con rinvii dottrinali).

E. 1.4

Il ricorso è stato tempestivamente interposto contro una decisione di consegna di mezzi di prova secondo l'art. 74 AIMP, resa dall'autorità cantonale di esecuzione. I requisiti di ammissibilità di cui agli art. 80k, così come 80e cpv. 1 in relazione con l'art. 25 AIMP, sono pacificamente dati.

E. 1.5

La ricevibilità del gravame presuppone tuttavia anche la legittimazione a ricorrere dell'insorgente giusta l'art. 80h AIMP. In base a quest'ultima disposizione, oltre all'UFG (art. 80h lett. a AIMP), ha diritto di ricorrere chiunque è toccato personalmente e direttamente da una misura d'assistenza giudiziaria e ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 80h lett. b AIMP; v. anche l'art. 21 cpv. 3 AIMP per quanto concerne le persone contro cui è diretto il procedimento penale all'estero). Il concetto di persona toccata ai sensi dei predetti articoli di legge trova concretizzazione sia nella giurisprudenza che all'art. 9a OAIMP. Per essere considerato personalmente e direttamente toccato da una misura di assistenza giudiziaria internazionale, il ricorrente deve avere un legame sufficientemente stretto con la decisione litigiosa (DTF 123 II 161 consid. 1 d/aa). L'interesse da cui rampolla la qualità per agire può essere giuridico o fattuale. Esso non deve necessariamente corrispondere a quello tutelato dalla norma invocata. Occorre però che il ricorrente sia toccato più di altri, rispettivamente del collettivo degli amministrati, in un interesse importante, risultante dalla sua posizione per rapporto all'oggetto della contestazione. Un interesse degno di protezione esiste allorché la situazione di fatto o di diritto del ricorrente può essere influenzata dall'esito della causa: è necessario che un eventuale accoglimento del ricorso gli procuri un vantaggio di natura economica, materiale oppure ideale. Il ricorso proposto soltanto nell'interesse della legge oppure di un terzo non è ammissibile (DTF 126 II 258 consid. 2d; 125 II 356 consid. 3b/aa; 124 II 409 consid. 1 e/bb, 499 3b pag. 504; 123 II 115 consid. 2a). Più concretamente, nel caso di una richiesta d'informazioni su un conto bancario è considerato personalmente e direttamente toccato il titolare del conto (v. art. 9a lett. a OAIMP;

- 5 -

DTF 118 Ib 547 consid. 1d), così come nelle perquisizioni domiciliari questa qualità spetta al proprietario o al locatario (v. art. 9a lett. b OAIMP), rispettivamente nell'ambito di misure concernenti un veicolo a motore al detentore dello stesso (v. art. 9a lett. c OAIMP). In via giurisprudenziale è stato altresì precisato che la legittimazione a ricorrere compete alla persona direttamente sottoposta a una misura coercitiva (perquisizione, sequestro o interrogatorio; DTF 130 II 162 consid. 1.1; 128 II 211 consid. 2.3; 127 II 198 consid. 2d; 126 II 258 consid. 2d; 124 II 180 consid. 1b), mentre gli interessati toccati solo in maniera indiretta, come ad esempio il mero avente diritto economico di un conto bancario, non possono impugnare tali provvedimenti (DTF 122 II 130 consid. 2b e rinvii).

Alla luce di tutto quanto esposto, nella fattispecie A. S.A. è legittimata a ricorrere contro la trasmissione all'autorità rogante del rapporto d'esecuzione del 3 settembre 2008 concernente la perquisizione effettuata presso la sua sede così come della relativa documentazione sequestrata in detta occasione. La legittimazione ricorsuale fa per contro difetto per quanto riguarda la documentazione restante, la quale palesemente non ha nessuna relazione con la ricorrente.

E. 2.1

La ricorrente ritiene che nel complemento di rogatoria del 23 luglio 2008 l'autorità richiedente abbia descritto fatti privi di qualsiasi connessione con la rogatoria originaria del 31 gennaio 2008, fatti che potrebbero al massimo avere una connotazione fiscale, ma che vengono sussunti come reati di appropriazione indebita commessi da amministratori di società che hanno fatto ricorso ai servizi del commercialista D. In realtà, tale complemento di rogatoria riguarderebbe un procedimento penale distinto da quello all'origine della rogatoria del 31 gennaio 2008. Secondo la ricorrente, se il reato ipotizzato fosse stato di natura fiscale, l'autorità rogante non avrebbe potuto sostenere ai fini rogatoriali l'imputazione di riciclaggio, non essendo dato questo reato secondo il diritto svizzero se il reato presupposto non è un crimine. Con il complemento rogatorio l'autorità estera avrebbe creato un'apparente similitudine fra la fattispecie legata al fallimento della E. S.p.A. e altre società fallite, inserendovi inspiegabilmente anche la H. S.r.l., società che non sarebbe fallita. In definitiva, la richiesta d'assistenza violerebbe l'art. 28 AIMP, nella misura in cui fornirebbe gli estremi di un procedimento diverso da quello in cui procede, con reati e persone diversi.

E. 2.2

La tesi ricorsuale non regge. Con il complemento del 23 luglio 2008 l'autorità rogante ha chiesto alle autorità elvetiche di procedere all'audizione di testimoni e alla raccolta di documentazione riguardanti diverse società che sarebbero entrate in contatto con D. o di cui quest'ultimo si sarebbe servito per

- 6 -

finalizzare le operazioni di riciclaggio che gli sono contestate. Risulta chiaro che le informazioni che possono essere ottenute grazie alle misure rogatorie in questione, pur toccando anche altre persone non menzionate nella rogatoria del 31 gennaio 2008, possono essere utili, da una parte, per evidenziare i vari canali che sarebbero stati utilizzati da D. per riciclare il denaro distratto dalla E. S.p.A. e, dall'altra, per comprendere in generale le modalità d'azione messe in atto dallo stesso nella sua presunta attività di riciclatore. Nell'ambito dell'attività investigativa italiana D. avrebbe ammesso di essere il gestore occulto della società I. A.G. La sua segretaria avrebbe indicato come società gestite dallo stesso anche la J. Ltd e la K. Ltd. Come emerge dal complemento rogatorio del 23 luglio 2008, tali società sarebbero state utilizzate da D. per stipulare contratti fittizi di consulenze con società italiane e per effettuare operazioni di compravendita fittizie in regime di triangolazione; lo stesso D. avrebbe ammesso che le società sarebbero state esterovestite al fine di consentire ai soggetti che vi ricorrevano, di appropriarsi di ingenti somme di denaro distraendole dalle società delle quali erano amministratori, riciclandole in conti correnti aperti, per loro, anche in banche elvetiche (v. atto 74 MP/TI pag. 2). Nel medesimo documento vengono descritte operazioni di riciclaggio poste in essere da D. mediante le società I A.G., J. Ltd, K. Ltd, L. S.A., M. S.a.r.l. a Nizza e N. Ltd a Londra. Risulta pertanto normale che l'autorità rogante abbia chiesto alla Svizzera l'audizione di persone che hanno avuto contatti con tali società nonché l'acquisizione di documentazione riguardante quest'ultime, precisato che tale documentazione si trovava presso la sede della ricorrente. In definitiva, il fatto che la documentazione acquisita possa servire all'autorità italiana anche a perseguire altre persone che avrebbero approfittato dei servizi di D. per distrarre denaro da società da loro gestite nulla toglie all'utilità della documentazione litigiosa per la parte d'inchiesta relativa alla E. S.p.A. La censura in questo ambito va dunque respinta.

E. 3

Secondo l'insorgente l'ipotesi di ritenere adempiuto il principio della doppia punibilità in virtù dell'art. 14 DPA deve essere scartata, nella misura in cui l'ipotetico reato fiscale non sarebbe stato evocato dall'autorità rogante. Al massimo si sarebbe potuto prendere in considerazione il reato di sottrazione fiscale. Il principio in questione non sarebbe segnatamente stato rispettato per H. S.r.l., società che non sarebbe fallita e che non avrebbe nessuna connessione con le altre società evocate. Le ipotesi di appropriazione indebita e/o truffa fiscale ai danni di tale società sarebbero da respingere, ciò che farebbe cadere l'accusa di riciclaggio.

E. 3.1

Aderendo alla CEAG, la Svizzera ha posto il principio della doppia punibilità quale condizione all'esecuzione di ogni commissione rogatoria esigente l'applicazione di una qualsiasi misura coercitiva (v. art. 5 n. 1 lett. 1 CEAG

- 7 -

e la riserva formulata mediante l'art. 3 del decreto federale del 27 settembre 1966 che approva la Convenzione del Consiglio d'Europa, RU 1967 p. 893 e segg.). L'art. X n. 1 dell'Accordo italo-svizzero prevede a sua volta che l'assistenza giudiziaria consistente in una misura coercitiva è concessa solo se il fatto che ha dato luogo alla commissione rogatoria è punibile secondo il diritto dei due Stati. Nel diritto interno, tale principio è espresso all'art. 64 cpv. 1 AIMP.

Nell'ambito dell'esame della doppia punibilità, l'autorità non si scosta dall'esperto dei fatti contenuto nella domanda, fatti salvi gli errori, le lacune o altre contraddizioni evidenti ed immediatamente rilevati (DTF 132 II 81 consid. 2.1; 118 Ib 111 consid. 5b pag. 121 e seg.). Il Tribunale non deve procedere a un esame dei reati e delle norme penali menzionati nella domanda di assistenza, ma deve semplicemente vagliare, limitandosi a un esame "prima facie", se i fatti adottati nella domanda estera - effettuata la dovuta trasposizione - sarebbero punibili anche secondo il diritto svizzero, ricordando che la punibilità secondo il diritto svizzero va determinata senza tener conto delle particolari forme di colpa e condizioni di punibilità da questo previste (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; 118 Ib 543 consid. 3b/aa pag. 546; 116 Ib 89 consid. 3b/bb; 112 Ib 576 consid. 11b/bb pag. 594; ROBERT ZIMMERMANN, *La coopération judiciaire internationale en matière pénale*, 3a ed., Berna 2009, n. 581, pag. 535). I fatti incriminati non devono forzatamente essere caratterizzati, nelle due legislazioni toccate, dalla medesima qualificazione giuridica (DTF 124 II 184 consid. 4b/cc pag. 188; ZIMMERMANN, op. cit., n. 581 pag. 535 e n. 584 pag. 537).

E. 3.2

L'art. 2 lett. a CEAG permette di rifiutare l'assistenza giudiziaria allorché la domanda si riferisce a reati considerati dalla Parte richiedente come reati fiscali, approccio ribadito all'art. IV n. 2 Accordo italo-svizzero. Secondo l'art. 3 cpv. 3 AIMP, la domanda è irricevibile se il procedimento verte su un reato che sembra volto a una decurtazione di tributi fiscali o viola disposizioni in materia di provvedimenti di politica monetaria, commerciale o economica. Tuttavia, si può dar seguito a una domanda in ambito di "altra assistenza" se il procedimento verte su una truffa in materia fiscale. Quest'ultima deve essere interpretata sulla base dell'art. 14 cpv. 2 DPA, disposizione applicabile in virtù del rinvio previsto all'art. 24 cpv. 1 OAIMP. Una truffa fiscale è realizzata se l'autore, mediante

inganno astuto, fa sì che l'ente pubblico si trovi defraudato di una tassa, un contributo o un'altra prestazione o venga a essere altrimenti pregiudicato nei suoi interessi patrimoniali (cfr. DTF 125 II 250 consid. 3a). La nozione d'inganno astuto corrisponde sostanzialmente a quella applicata in ambito di truffa ai sensi dell'art. 146 CP (v. DTF 126 IV 165 consid. 2a; TPF 2008 12 consid. 5.4). Quando la domanda è presentata per il perseguimento di una truffa fiscale, la Svizzera, in qualità di Stato richiesto, deroga alla regola secondo la quale l'autori-

- 8 -

tà d'esecuzione non deve determinarsi sulla realtà dei fatti (v. DTF 118 Ib 111 consid. 5b). Pur senza dover fornire prove indiscutibili sulla colpevolezza della persona perseguita, lo Stato richiedente deve sostanziare l'esistenza di sufficienti sospetti circa la commissione di una truffa fiscale (v. DTF 125 II 250 consid. 5b; 118 Ib 111 consid. 5b). Tali particolari esigenze hanno come scopo quello di evitare che le norme ostative all'esistenza in materia economica e fiscale vengano aggirate (TPF 2007 150 consid. 3.2.4; ZIMMERMANN, op. cit., pag. 282 n. 301 nota 482). Lo Stato richiedente non deve necessariamente allegare alla domanda i mezzi di prova. È sufficiente ch'esso li indichi e ne renda verosimile l'esistenza (v. sentenza del Tribunale federale 1A.183/1995 del 13 ottobre 1995, consid. 2d, citata da ZIMMERMANN, op. cit., pag. 599 n. 644 nota 689).

E. 3.3

In concreto, la documentazione sequestrata presso la ricorrente riguarderebbe società che D., in generale, avrebbe utilizzato per compiere atti di riciclaggio a danno di varie società, comprese quelle menzionate nel complemento rogatorio del 23 luglio 2008. Nella misura in cui tale documentazione potrebbe essere potenzialmente utile all'autorità rogante per meglio comprendere e/o chiarire anche gli atti di riciclaggio sopra descritti (v. supra consid. 2) legati al reato di bancarotta fraudolenta a danno della E. S.p.A., il principio della doppia punibilità è ossequiato, dato che, da una parte, il reato di bancarotta fraudolenta, crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP, è previsto anche dalla legislazione del nostro Paese all'art. 163 CP e, dall'altra, il riciclaggio è punibile in Svizzera in virtù dell'art. 305bis CP. Va qui precisato che, contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, secondo la quale la vicenda legata alla H. S.r.l. sarebbe giuridicamente da separare dal disesto E. S.p.A., i vari atti di riciclaggio contestati a D. concernenti denaro proveniente da diverse società – atti che sarebbero stati commessi, occorre sottolinearlo, utilizzando sempre le medesime società riconducibili a D. e con le stesse modalità – sono evidentemente connessi e vanno trattati giustamente in un'unica procedura nell'ambito della quale l'autorità rogante deve poter esaminare e confrontare tutti gli elementi raccolti riguardanti tutte le società impoverite. Ciò detto, e a titolo abbondanziale, si rileva che D., tramite le società I. A.G., K. Ltd e J. Ltd, avrebbe stipulato contratti di cessione di merci e di beni strumentali con la H. S.r.l. per importi eccedenti i prezzi di mercato, acquisendo il denaro dato in eccedenza e mettendolo a disposizione dei soci e/o amministratori della H. S.r.l., dopo aver trattenuto una parte per sé (v. atto 74 MP/TI pag. 7-8 e 10). Se trasposti nel contesto giuridico elvetico, gli atti contestati a O., amministratore della H. S.r.l., sarebbero suscettibili al reato di amministrazione infedele ai sensi dell'art. 158 CP. Non va comunque dimenticato che, in caso di sospetto di riciclaggio, l'autorità richiedente non deve necessariamente provare la commissione di atti di riciclaggio o dell'infrazione a monte; semplici elementi che concretizzano il sospetto sono sufficienti sotto il profilo della doppia punibilità

(sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.8 del 23 luglio 2008, con- sid. 2.2.2, con rinvii). La Svizzera deve così poter accordare la propria col- laborazione allorquando il sospetto di riciclaggio è unicamente fondato sul- l'esistenza di transazioni sospette in quanto tali (DTF 129 II 97 consid. 3.2). Ciò è segnatamente il caso quando ci si trova in presenza di transazioni sprovviste di giustificazione apparente, d'utilizzo di numerose società dislo- cate in più Paesi o di prevenuti silenti per quanto attiene all'origine dei fondi (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.69-72 del 14 agosto 2008, consid. 3.3, con rinvii). In presenza di simili transazioni l'importanza stesse delle somme in gioco rappresenta un ulteriore elemento di sospetto. Tale interpretazione corrisponde alla nozione di assistenza giudiziaria più ampia possibile menzionata agli art. 1 CEAG, 7 n. 1 e 8 Convenzione sul riciclaggio (sentenza del Tribunale penale federale RR.2008.16 del 23 lu- glio 2008, consid. 2.2.2 e giurisprudenza citata) e sottesa adesso anche al- la conclusione dell'Accordo tra la Confederazione Svizzera, l'Unione Euro- pea e la Comunità Europea (RS 0.362.31, già 0.360.268.1).

Visto quanto precede, la questione di sapere se gli atti descritti in rogatoria corrispondono o meno in Svizzera ai reati di truffa fiscale ai sensi del- l'art. 14 DPA può restare indecisa. La censura proposta dall'insorgente va dunque disattesa, nella misura in cui nel campo della piccola assistenza le misure di cooperazione sono ammesse a condizione che la doppia punibili- tà sia data almeno per una fattispecie (sentenza del Tribunale federale 1C.138/2007 del 17 luglio 2007, consid. 2.3 e rinvii).

E. 4

Dato che la rogatoria verterebbe unicamente su fatti concernenti D. estra- nei a H. S.r.l., la ricorrente ritiene, infine, che la trasmissione di documenta- zione concernente detta società violi il principio della proporzionalità. Tale principio sarebbe in ogni caso violato in caso di trasmissione all'autorità e- stera dei files informatici, soprattutto quelli contenuti nella "chiave USB- disk2go". Da una parte, molti di essi conterrebbero nominativi di altre socie- tà e persone clienti della ricorrente che nulla avrebbero a che fare con le indagini italiane e, dall'altra, il sequestro di materiale informatico non sa- rebbe stato richiesto dall'autorità rogante, ritenuto che tutto quanto doman- dato sarebbe già presente in forma cartacea. I files informatici riassume- rebbero e ripeterebbero i dati già contenuti nei documenti, con l'inconve- niente tuttavia di comprenderne anche altri non richiesti ed estranei alla procedura.

E. 4.1

La questione di sapere se le informazioni richieste nell'ambito di una do- manda di assistenza siano necessarie o utili per il procedimento estero de- ve essere lasciata, di massima, all'apprezzamento delle autorità richiedenti. Lo Stato richiesto non dispone infatti dei mezzi per pronunciarsi sull'oppor-

tunità di assumere determinate prove e non può sostituirsi in questo compi- to all'autorità estera che conduce le indagini (DTF 132 II 81 consid. 2.1 e rinvii). La richiesta di assunzione di prove può essere rifiutata solo se il principio della proporzionalità, nella limitata misura in cui può esser applica- to in procedure rette dalla CEAG (DTF 121 II 241 consid. 3c; 113 Ib 157 consid. 5a pag. 165; 112 Ib 576 consid. 13d pag. 603), sia

manifestamente disatteso (DTF 120 Ib 251 consid. 5c; sentenza del Tribunale penale federale RR.2007.18 del 21 maggio 2007, consid. 6.3 non pubblicato in TPF 2007 57) o se la domanda appaia abusiva, le informazioni richieste essendo del tutto inidonee a far progredire le indagini (DTF 122 II 134 consid. 7b; 121 II 241 consid. 3a). In base alla giurisprudenza l'esame va quindi limitato alla cosiddetta utilità potenziale, secondo cui la consegna giusta l'art. 74 AIMP è esclusa soltanto per quei mezzi di prova certamente privi di rilevanza per il procedimento penale all'estero (DTF 126 II 258 consid. 9c pag. 264; 122 II 367 consid. 2c; 121 II 241 consid. 3a e b).

E. 4.2

Nella fattispecie, l'utilità potenziale della documentazione di cui l'autorità rogata ha disposto la trasmissione è certamente data. Come già si è detto (v. supra consid. 2), tale documentazione riguarda società di cui D. si serviva per esercitare la sua presunta attività di riciclatore. Essendo accusato, insieme ad altri, di aver riciclato denaro proveniente dal dissesto della E. S.p.A., le informazioni concernenti il sistema di società - anche quelle sino ad ora sconosciute e/o utilizzate per depauperare altre società vittime - che D. avrebbe messo in atto per svolgere la sua presunta attività criminale sono certamente idonee a far progredire le indagini italiane. Queste considerazioni valgono anche per la documentazione sequestrata riguardante la H. S.r.l., senza dimenticare evidentemente che l'autorità rogante deve poter esaminare tali atti per chiarire le responsabilità penali sia dell'amministratore della H. S.r.l., O., anch'esso indagato in Italia, che di D. Per quanto attiene ai files informatici oggetto della decisione impugnata, si rileva che l'autorità d'esecuzione ha già operato una cernita dei dati presenti nella chiavetta USB marca disk2go, ritenendo unicamente i dati concernenti le società P., L. S.A., I. A.G., K. Ltd, J. Ltd e N. Ltd. Un'ulteriore cernita delle informazioni riguardanti ognuna di queste società non si giustifica, nella misura in cui, visto l'utilizzo che D. ne avrebbe fatto, tutte le informazioni relative a tali società devono essere esaminate dall'autorità rogante, al fine di verificare l'esistenza di eventuali ulteriori persone giuridiche o fisiche - si pensa soprattutto a uomini di paglia o prestanomi - aventi avuto un ruolo nelle operazioni di riciclaggio contestate a D. Quanto adottato è quindi da ritenersi conforme al principio della proporzionalità. Costatata la sufficiente relazione tra le misure d'assistenza richieste e l'oggetto del procedimento penale estero (DTF 129 II 462 consid. 5.3; 125 II 65 consid. 6b/aa; 122 II 367 consid. 2c), spetterà al giudice estero del merito valutare, da una parte, se dalla documentazione sequestrata emergono delle connessioni o delle analo-

- 11 -

gie con i fatti perseguiti all'estero legati al dissesto della E. S.p.A. e, dall'altra, se la documentazione in questione sarà utile a chiarire tutti i reati contestati a D., anche in relazione alla H. S.r.l. Riassumendo, la decisione impugnata non viola dunque il principio della proporzionalità.

E. 5

Discende da quanto precede che il ricorso, nella misura della sua ammissibilità, deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (v. art. 63 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA; RS 172.021] richiamato l'art. 30 lett. b LTPF). La tassa di giustizia è calcolata giusta l'art. 3 del Regolamento dell'11 febbraio 2004 sulle tasse di giustizia del Tribunale penale federale (RS 173.711.32), richiamato l'art. 63 cpv. 5 PA, ed è fissata nella fattispecie a fr. 5'000.-.

- 12 -

Per questi motivi, la II Corte dei reclami penali pronuncia:

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.